

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI PUBBLICATE ALL'11.05.2021 SUDDIVISE PER REGIONE

Le ordinanze sono in ordine cronologico; le ultime ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste.

ABRUZZO

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020: consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale; le AA.SS.LL. si devono impegnare a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta.

Ordinanza n. 104 del 25 novembre 2020 - dal 25 novembre sino a diverso provvedimento: Disposizioni sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato.

Ordinanza n. 105 del 25 novembre 2020: disposizioni sulle prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati; le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi provvedono a dare attuazione alle disposizioni in materia di telemedicina, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL..

Ordinanza n. 107 dell'11 dicembre 2020: modifica del Modello organizzativo percorso COVID nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Ordinanza n. 1 dell'8 gennaio 2021: Programma regionale per la campagna di vaccinazione anti SARS COV-2/COVID-19 fase 1.

Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021: divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali su tutto il territorio regionale; ulteriore incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing su tutto il territorio regionale; urgente e puntuale analisi in ordine alla presenza delle varianti del SARS COV 2 sul territorio regionale e sulle modalità di gestione dei casi correlati, acquisendo ulteriori dati di dettaglio dalle AASSLL, dando mandato al Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale di effettuare una nuova valutazione dello scenario epidemiologico, i cui esiti saranno trasmessi entro due giorni dalla data odierna, al fine di consentire il vaglio di eventuali nuove e mirate misure restrittive.

Ordinanza n. 16 del 12 marzo 2021: disposizioni in materia di controllo delle popolazioni di cinghiale, caccia di selezione del cinghiale, vigilanza volontaria e allenamento dei cani nelle aree soggette a limitazione degli spostamenti.

Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2021 – dal 29 marzo sino a diverso provvedimento: prorogata al 31 luglio 2021 l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in scadenza al 31.03.2021; le AA.SS.LL. attivano una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori sanitari e dei cittadini in ordine alle disposizioni adottate ed effettuano i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate, nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione.

Ordinanza n. 28 del 5 maggio 2021: applicazione delle disposizioni contenute nei documenti tecnici approvati, parte integrante dell'ordinanza: "Modalità di accesso di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale" - (ALL.A); "Linee di indirizzo operative per la gestione di pazienti casi sospetti o confermati di COVID-19, con disabilità cognitivo-comportamentale e/o neuromotoria non in grado di collaborare alla prestazione sanitaria" (ALL.B).

Ordinanza n. 29 del 6 maggio 2021: dal 7 maggio al 14 maggio zona rossa nel Comune di Celano.

Ordinanza n. 30 del 10 maggio 2021: dal 10 maggio al 20 maggio: zona rossa nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

BASILICATA

Ordinanza n. 15 del 7 aprile 2021- dall' 8 aprile al 31 maggio: disposizioni in materia caccia, pesca ed attività agricole.

Ordinanza n. 20 del 23 aprile 2021- dal 26 aprile al 31 luglio: disposizioni sui servizi di trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 22 del 30 aprile 2021- dal 1° maggio al 16 maggio, applicazione delle disposizioni del capo V –Zona rossa - al territorio comunale di Balvano (provincia di Potenza).

Ordinanza n. 23 del 30 aprile 2021- dal 1° maggio al 31 maggio, sia in situazioni di elevata gravità (cd zona arancione) che di massima gravità (cd zona rossa), consentito, in forma individuale, nonché con il metodo della girata sull'intero territorio regionale lo svolgimento delle attività in materia caccia, pesca ed attività agricole

Ordinanza n. 24 del 6 maggio 2021- dal 12 maggio al 16 maggio: applicazione delle disposizioni del capo V – Zona rossa - al territorio comunale di Rotondella (provincia di Matera); prorogate al 16 maggio le disposizioni ai territori comunali di Balvano e Rionero in Vulture (provincia di Potenza), Garaguso e Rotondella (provincia di Matera).

Ordinanza n. 25 del 11 maggio 2021 - dal 12 maggio al 16 maggio: applicazione delle disposizioni del capo V – Zona rossa - al territorio comunale di Ripacandida (provincia di Potenza).

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 7 del 27 febbraio 2021: L'Unità di Crisi, è composta: Presidente f.f. della Regione Calabria, Antonino Spirli; Commissario ad acta per la gestione del piano di rientro della sanità, Dott. Guido Nicolò Longo; Delegato del Soggetto Attuatore per il coordinamento degli interventi di Protezione Civile necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nella Regione Calabria, Dott. Fortunato Varone; Dott.ssa Caterina De Filippo, Direttore Medico di Presidio presso A.O.U. Mater Domini di Catanzaro; Dott. Ludovico Abenavoli, Professore associato di gastroenterologia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro; l'unità di crisi regionale si avvale del supporto specialistico del Consulente della Giunta regionale per la materia in oggetto, Dott. Franco Romeo; alle sedute dell'Unità di Crisi possono essere chiamati a partecipare ulteriori soggetti di volta in volta individuati in relazione alle criticità da affrontare.

Ordinanza n. 15 del 19 marzo 2021 – nel territorio regionale, per tutto il permanere dello stato di emergenza sono adottate le seguenti misure: inseriti nell'elenco regionale i laboratori abilitati all'esecuzione del test molecolare su tampone rinofaringeo; ribadito che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali e i MMG e i PdLS sono già abilitati all'esecuzione dei test antigenici rapidi, per conto del SSR.

Ordinanza n. 26 del 14 aprile 2021- dal 12 aprile: disposizioni relative all'attività di selezione per la specie cinghiale, l'addestramento dei cani nei territori autorizzati, pesca sportiva e diletteistica.

Ordinanza n. 30 del 29 aprile 2021: dal 30 aprile a tutto il 13 maggio, nei Comuni di Montalto Uffugo (CS) e di Mileto (VV), limitatamente alla frazione di Paravati, , si applicano le misure della c.d. «zona rossa» e sono limitate a non più del 50 per cento della popolazione studentesca, le attività scolastiche e didattiche, in presenza, della scuola secondaria di secondo grado; resta ferma la possibilità, per i Comuni, di intervenire con l'adozione di ulteriori provvedimenti in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza correlato al rischio da fronteggiare.

Ordinanza n. 32 del 2 maggio 2021: dal 4 maggio al 17 maggio, zona rossa nel Comune di Belvedere di Spinello (KR); limitate a non più del 50 per cento della popolazione studentesca, le attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola secondaria di secondo grado.

Ordinanza n. 33 del 7 maggio 2021: fino al 15 maggio prorogate le disposizioni di "zona rossa" nel Comune di Delianuova (RC).

Ordinanza n. 34 del 8 maggio 2021: dal 10 maggio applicazione misure della c.d. «zona gialla»;

- sino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, proseguono a limitare la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca delle predette Istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza;
- consentiti dalle ore 5.00 alle 22.00, gli spostamenti verso località della zona bianca o gialla, senza necessità di autocertificazione;

- consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della zona bianca o gialla, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione;
- gli spostamenti senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, sono consentiti se avvengono per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, debitamente autocertificati;
- dalle ore 5.00 alle 22.00 consentito il consumo al tavolo esclusivamente all'aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione; fino al 31 maggio non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali; consentita senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- garantiti in tutte le attività commerciali consentite, la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e siano rispettate le misure di cui agli allegati al DPCM 2 marzo 2021;
- l'attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto e ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all'aperto;
- consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club - restando comunque non consentita l'attività di ballo - e in altri locali o spazi, anche all'aperto; gli spettacoli in presenza di pubblico si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non conviventi, che per il personale;
- assicurata dal lunedì al venerdì l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, con modalità di fruizione contingentata;
- raccomandata fortemente la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l'ulteriore abbassamento della curva dei contagi e la prosecuzione del trend epidemiologico in discesa; conseguentemente, è sempre necessario indossare le protezioni delle vie aeree, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento interpersonale evitando qualsiasi forma di assembramento e adottare le altre misure di prevenzione prescritte.

Ordinanza n. 35 del 10 maggio 2021 - dal 10 maggio al 24 maggio: zona rossa nel Comune di Rocca di Neto (KR); limitate a non più del 50 per cento della popolazione studentesca, le attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola secondaria di secondo grado.

CAMPANIA

Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021:

- richiamate le Aziende Sanitarie alla puntuale applicazione delle disposizioni relative alle azioni di risposta Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing) di cui alla circolare del Ministero della Salute n.3787/2021;
- in conformità alle Conclusioni del Report settimanale 41 del Ministero della Salute, si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile; si ribadisce l'obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.

Ordinanza n.13 del 1° aprile 2021: dal 1° aprile l'attività dei servizi di cura e igiene degli animali da compagnia può proseguire, subordinatamente all'osservanza di determinate prescrizioni.

Ordinanza n.14 del 17 aprile 2021 - dal 19 aprile al 15 maggio: l'apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona consentiti è permessa, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive e fatti salvi orari più lunghi già previsti, dalle ore 7,00 alle ore 21,30 e senza obbligo di

chiusura domenicale o settimanale, fermo l'obbligo di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti; salve le limitazioni di orario previste per specifiche attività dal DPCM 2 marzo 2021; in funzione della ripresa in sicurezza delle attività e delle attività didattiche in presenza, sono disposte misure specifiche sul trasporto pubblico locale.

Ordinanza n.15 del 23 aprile 2021: richiamati i Dirigenti scolastici alla puntuale applicazione delle Linee guida approvate con DM n.39 del 26 giugno 2020; disposto che, ove il rispetto della soglia minima di attività in presenza stabilita, per le scuole secondarie superiori, risulti incompatibile con l'applicazione delle Linee guida, vengano adottate dai Dirigenti scolastici forme flessibili nella organizzazione dell'attività didattica, al fine della riduzione dell'attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza, in ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze.

Ordinanza n.16 del 23 aprile 2021: dato mandato alle AA.SS.LL. NA1 e NA 2: a) di organizzare, presso i centri vaccinali delle isole di Capri, Ischia e Procida, ad avvenuto completamento delle vaccinazioni delle fasce "fragili" della popolazione, il calendario delle ulteriori vaccinazioni includendovi, secondo un ordine decrescente per fasce di età e previa somministrazione ad almeno il 90% degli aderenti per ciascuna fascia, i cittadini aventi stabile residenza, domicilio o dimora sui rispettivi territori isolani; b) di organizzare la vaccinazione dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani.

Tutte le Aziende sanitarie della Campania sono autorizzate a realizzare nei territori di competenza, nell'ambito delle categorie/fasce di età attive secondo il Piano vaccinale vigente, sedute/giornate vaccinali ad accesso libero, al fine di offrire la maggiore offerta possibile di somministrazione di vaccino ai soggetti aventi diritto, con obbligo di assicurare la contestuale registrazione dei relativi dati di adesione e avvenuta vaccinazione sulla piattaforma regionale Sinfonia.

Ordinanza n.17 del 6 maggio 2021: preso atto delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 aprile 2021; demando all'Unità di crisi regionale la predisposizione, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida approvate in data 28 aprile 2021, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione epidemiologica e adeguate misure per assicurare l'accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi - turistici, alberghieri, di wedding, trasporti, spettacoli, etc.- anche attraverso facilitazioni all'accesso dei servizi e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, relative al contingentamento delle presenze e al distanziamento interpersonale, per cittadini in possesso di certificazione/smart card di completamento della vaccinazione, fermo l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base; demando alle ASL territorialmente competenti, il completamento, entro 10 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento, delle consegne delle smart card in corso di distribuzione alla data odierna, nonché l'adozione di ogni misura, di concerto con l'Unità di crisi regionale, finalizzata a programmare la consegna delle ulteriori smart card direttamente al momento del completamento della vaccinazione; indirizzo ai direttori sanitari delle RSA e agli altri soggetti competenti: di consentire l'accesso alle strutture, nel rispetto delle misure di sicurezza fondamentali ai visitatori che comprovino, attraverso esibizione di certificazione/smart card, di aver completato la vaccinazione, secondo quanto prescritto dalle indicazioni del Ministero della Salute; di adottare ogni ulteriore misura organizzativa idonea a favorire nella massima sicurezza possibile gli accessi di familiari e visitatori e le uscite programmate degli ospiti, tenendo conto del possesso della certificazione vaccinale/smart card.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n.223 del 27 novembre 2020 – dal 28 novembre:

su tutto il territorio regionale sono prorogate talune disposizioni già contenute nelle precedenti ordinanze assunte dal Presidente d'intesa con il Ministro della Salute.

- sempre obbligatorio l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

- consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;
- consentito l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
- consentito l'esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, nonché di attività di vendita nei mercati contadini solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19;
- vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi;
- vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari;
- in attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;
- vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
- i corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza;
- chiusi al pubblico nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell'ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- chiuse al pubblico nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita non insediate all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi e edicole;
- sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio.

Decreto n.2 dell'8 gennaio 2021: le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali trovano applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Decreto n.35 del 25 marzo 2021: dal 26 marzo fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza: quando la Regione Emilia-Romagna è classificata in Zona Rossa l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia è consentita, se l'animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, esclusivamente con modalità che non prevedano l'ingresso dei clienti presso i locali dell'esercizio e limitino all'essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l'animale e garantendo il distanziamento sociale.

Decreto n.40 del 31 marzo 2021: dal 26 marzo modifiche al "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli stabilimenti balneari e delle spiagge in Emilia-Romagna".

Ordinanza n.68 del 30 aprile 2021 - dal 3 maggio fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021: approvate le "Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti".

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n.10 del 10 aprile 2021 – dal 12 aprile: disposizioni in materia di Trasporto Pubblico.

Ordinanza n.11 del 24 aprile 2021 – dal 26 aprile: altre disposizioni sui servizi trasporto pubblico per attivazione degli ulteriori servizi aggiuntivi necessari a sostenere efficacemente l'avvio dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado al 70%.

LAZIO

Ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020: dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti e delle disposizioni nazionali vigenti; l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Ordinanza Regione Lazio e Ministero Salute del 21 ottobre 2020: incremento dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19.

Ordinanza n. 65 del 5 novembre 2020 – dal 6 novembre:

- approvate le Linee di indirizzo regionali relative al “Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19” (All. 1) che dettano indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero;
- rete ospedaliera ridefinita secondo le Azioni di FASE VIII previste dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento;
- disposta la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19; le stesse avranno modo di gestire le liste d'attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate;
- con riferimento alla procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all'interruzione del termine di prescrizione;
- la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per il tramite della Cabina di Regia per il reclutamento straordinario del personale, in coordinamento con l'unità di crisi regionale, avvia le procedure per il reclutamento straordinario dei medici specializzandi;
- i MMG e i PLS procedono all'esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell'isolamento e per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena;
- disposto lo sgravio delle attività dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani sospendendo le attività ambulatoriali.

Ordinanza n.8 del 27 marzo 2021: le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola **a partire dal 30 marzo**; terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi **dal 7 aprile**, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza.

Ordinanza n.12 del 14 aprile 2021: disposizioni sul trasporto pubblico locale.

Ordinanza n.14 del 30 aprile 2021 – dal 30 aprile per successivi 15 giorni: zona rossa per la frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia.

LIGURIA

Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

adozione delle “Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19”; tali indicazioni costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti

della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

Ordinanza n. 53 del 10 agosto 2020: riconoscimento alle Asl della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a medici che frequentano il corso di formazione.

Ordinanza n. 81 del 25 novembre 2020: proroga fino al 30 giugno 2021 del periodo transitorio servizio gestione integrata rifiuti per aree omogenee.

Ordinanza n. 83 del 27 novembre 2020: disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

Ordinanza n.19 del 24 aprile 2021 – dal 26 aprile fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- in relazione alle zone arancioni consentito ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione l'effettuazione, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 18,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- consentito nelle zone gialle ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, di svolgere attività di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari;
- consentito dal 1° giugno 2021, nelle zone gialle ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, le attività dei servizi di ristorazione, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

Ordinanza n.20 del 30 aprile 2021 – dal 1° maggio per situazioni di zona gialla o arancione: per la stagione balneare 2021, il comune può autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata ad occupare il 70% del fronte mare o dell'area in concessione.

Ordinanza n.21 del 5 maggio 2021 – fino al 31 luglio, proroga autorizzazione provvisoria a La Villa S.p.A. della RP denominata "La quiete" nel comune di Spotorno.

Ordinanza n.22 del 6 maggio 2021 – dal 10 maggio al 22 maggio: le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) adottano forme flessibili nell'organizzazione per garantire l'attività didattica in presenza ad almeno il 70% fino all'80% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Ordinanza n.23 del 6 maggio 2021 – dal 7 maggio fino alla completa operatività delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 52/2021:

la "Certificazione verde Covid-19" per la Regione Liguria consiste:

a) per quanto riguarda l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nel certificato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, rilasciato su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Ha validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Le certificazioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione;

b) per quanto riguarda l'avvenuta guarigione da COVID-19, nel certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Ha validità di sei mesi dalla data di fine isolamento. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente

ordinanza sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
c) per quanto riguarda l'effettuazione del test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, nella certificazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie che effettuano il test o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico.

LOMBARDIA

Ordinanza n.675 dell'8 gennaio 2021: la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dalla DGR n. 3606 del 28/09/2020, è applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri.

Ordinanza n.725 del 26 marzo 2021: dal 27 marzo fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza e a, quando la Regione è classificata in Zona rossa l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia è consentita.

Ordinanza n.733 del 1° aprile 2021 - dal 2 aprile in relazione ai periodi in cui la Regione Lombardia è classificata nella c.d. zona arancione o rossa: disposizioni in materia di attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie.

Ordinanza n.738 del 9 aprile 2021 - dal 15 aprile al 30 giugno:

- le imprese ferroviarie dotate di licenza per il trasporto passeggeri in Italia hanno facoltà di individuare, in via sperimentale, opportune corse commerciali sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, definite "Covid-Tested" con stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo) e riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza; bambini ricompresi nella fascia 0-6 anni esentati;
- l'impresa ferroviaria assicura che anche tutto il personale a bordo del treno disponga di risultato negativo ai test nei medesimi tempi;
- le corse ferroviarie individuate dalle imprese ferroviarie devono essere comunicate preventivamente a Regione Lombardia, indicando numero del treno, orario di partenza e arrivo e periodicità;
- in occasione dell'acquisto del titolo di viaggio, l'impresa ferroviaria deve comunicare al passeggero che si tratta di una corsa "Covid-Tested"; l'impresa ferroviaria è tenuta a raccordarsi con il gestore della stazione di partenza e dell'eventuale stazione intermedia di Milano Rogoredo affinché siano organizzati appositi ed idonei spazi per l'effettuazione del test antigenico rapido; tale test è eseguito gratuitamente per i passeggeri con oneri a carico dell'impresa ferroviaria; è onere dell'impresa ferroviaria organizzare analoghi spazi nelle altre stazioni intermedie della tratta non insistenti sul territorio lombardo;
- nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti dalle autorità sanitarie;
- i passeggeri già prenotati sulle corse individuate come "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, non possono viaggiare sulla corsa prenotata ma sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta Milano-Roma della stessa impresa ferroviaria, a seguito di richiesta in tal senso presentata all'impresa ferroviaria;
- in caso di mancato viaggio per risultato positivo al Covid-19, l'impresa ferroviaria rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per almeno diciotto mesi dalla data di emissione;

- qualora dovessero essere trovati a viaggiare su treni “Covid-Tested” dei passeggeri sprovvisti di referto validato in stazione, questi ultimi, ferma l’applicazione di eventuali sanzioni previste dalle imprese ferroviarie, saranno invitati a spostarsi, compatibilmente con i livelli di riempimento, in apposito spazio riservato del treno, al fine di garantire agli altri passeggeri gli standard attesi;
- le imprese ferroviarie trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività delle corse “Covid-Tested”;
- le imprese ferroviarie dotate di corse “Covid-Tested” devono relazionare a cadenza mensile alla Regione sull’esito dell’iniziativa, indicando il numero di viaggiatori trasportati per ciascuna corsa, l’eventuale numero di viaggiatori che non è stato possibile accogliere in quanto risultati positivi al Covid-19, e ogni altra informazione ritenuta utile a valutare l’efficacia dell’iniziativa.

MARCHE

Ordinanza n.12 del 29 marzo 2021 - dal 30 marzo 2021 e fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza: attività dei servizi di cura degli animali di compagnia consentita quando la Regione Marche è classificata con ordinanza del Ministro della Salute in Zona rossa, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti.

Ordinanza n.16 del 10 maggio 2021 – dal 12 maggio al 18 maggio: zona rossa ai comuni di Acqualagna e Petriano; pertanto vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei suddetti comuni nonché ogni spostamento all’interno degli stessi, salvo se motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; il transito sui territori dei suddetti comuni consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente; occorre sempre far uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.

MOLISE

Ordinanza n.50 del 2 dicembre 2020: obbligo al Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per la contrattualizzazione delle prestazioni ospedaliere per pazienti COVID e di garantirne l’operatività; obbligo al medesimo Commissario ad acta di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l’accreditamento e la contrattualizzazione di ulteriori prestazioni ospedaliere per pazienti COVID.

PIEMONTE

Decreto n.17 del 9 febbraio 2021: la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel è applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri attualmente fino al 30 aprile 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Decreto n.26 del 23 febbraio 2021 – dal 24 febbraio al 31 luglio:

- obbligo per chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte, sia per via aerea nazionale sia per via terrestre, anche passando attraverso altre Regioni, di dichiarare se abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti al suo rientro nei seguenti Paesi: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Brasile; Sudafrica;
- obbligo per tutti i soggetti che operano nelle Aziende sanitarie regionali, nelle strutture socioassistenziali, pubbliche e private, in caso di assenza dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, di compilare l’autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all’estero o in Italia;

- raccomandato per coloro che operano in attività di assistenza alla persona, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- le Aziende sanitarie provvedono al tracciamento dei soggetti secondo le nuove indicazioni operative e relativa modulistica allegate al presente provvedimento, demandando il relativo adeguamento alla Direzione Sanità e Welfare.

Decreto n.41 del 29 marzo 2021 – dal 29 marzo fino al termine dello stato di emergenza: ferma restando l'applicabilità alla Regione Piemonte degli articoli compresi nel Capo V (Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, consentita l'attività dei servizi di cura degli animali da compagnia previo appuntamento e autodichiarazione da parte del proprietario che l'animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19.

Decreto n.51 del 24 aprile 2021 – dal 26 aprile al 31 luglio: ferma restando l'applicabilità alla Regione Piemonte delle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla:

- le misure di cui alla cosiddetta "Zona arancione", sono applicate nel territorio della provincia di Cuneo fino al 28 aprile 2021 compreso;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede e delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative";
- resta ferma – con l'eccezione di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione;
- i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- le strutture residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e sociosanitarie sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- l'attività della Unità di crisi è confermata fino al 31 luglio 2021 ed è organizzata in modalità H24;
- ai fini dell'applicazione del lavoro agile, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale è elevata al 75%.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ordinanza n. 57 del 24 novembre 2020: adozione del documento “Indirizzi operativi gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro”, allegato parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Ordinanza n.68 del 26 marzo 2021: disposta la possibilità di incaricare i medici in formazione specialistica con contratto finanziato dalla Provincia autonoma di Trento a partecipare alla campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/ COVID-19; l’Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà rispondere al fabbisogno aggiuntivo nei punti vaccinali attivando i contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa anche con i medici in formazione specialistica.

Ordinanza n.70 del 9 aprile 2021 - dal 9 aprile:

- disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio della Provincia di Trento;
- attuazione del piano vaccinale provinciale anti-Covid presso strutture non sanitarie: l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari tiene conto delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali territoriali straordinari relativi alla campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19”, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DGR n.610 del 18 aprile 2021 – dal 19 aprile: consentite sul territorio provinciale, a prescindere dal contenuto della normativa nazionale anti-Covid e dall’eventuale collocazione della Provincia di Trento in specifiche fasce di rischio, la riapertura all’aperto delle attività di ristorazione e delle attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche; nel caso in cui il costante monitoraggio degli indici di diffusione del contagio da Covid-19 dovesse rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l’esercizio delle attività riaperte con la presente deliberazione.

Ordinanza n.71 del 26 aprile 2021 - dal 26 aprile al 31 luglio:

- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- laddove sussista il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell’ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi;
- nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. “zona arancione”), consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale;
- le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l’accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità “contapersone”, posti agli ingressi dell’esercizio, in modo da controllare il numero di accessi; nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati permane l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro; nei giorni festivi

- e prefestivi, si chiarisce che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari;
- la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti;
 - nei comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente, così come attestato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021;
 - nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona "rossa"), laddove si consente l'attività motoria solo in prossimità della propria abitazione si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima;
 - divieto di incontro oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici;
 - divieto di accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero; possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento;
 - in merito alla sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, si specifica che sono sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l'Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;
 - in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato;
 - nell'ambito dei servizi socioeducativi della prima infanzia, delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, qualora venga riscontrata una positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
 - in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta;
 - fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza lo svolgimento delle attività dei servizi socio educativi della prima infanzia, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, nonché almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca delle attività delle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo; dal 3 maggio 2021 la programmazione potrà essere progressivamente estesa al 100% delle classi terminali del secondo ciclo di istruzione e formazione;
 - qualora la provincia di Trento sia collocata in zona gialla, sono consentite le attività sul territorio individuate dalle scuole dell'infanzia e dalle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, per le quali è previsto lo svolgimento all'aperto nel rispetto del distanziamento interpersonale, dei protocolli di sicurezza vigenti e delle disposizioni relative agli spostamenti sul territorio;
 - il coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale non può essere superiore al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione, incrementato, per il trasporto scolastico dedicato, nella misura massima del 100% dei posti a sedere;
 - qualora la Provincia di Trento sia classificata quale "zona arancione" ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, anche per i comuni trentini aventi tra i 5000 e 6000 abitanti si applica la

disposizione di cui all'art. 35, comma 4, del citato Dpcm, ossia sono comunque consentiti gli spostamenti da detti comuni per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso il capoluogo di provincia;

- la disciplina della riapertura di servizi di ristorazione all'aperto si applica anche a quelle attività di ristorazione/somministrazione di pasti e/o bevande che si trovino all'interno di centri e circoli sportivi, nel rispetto delle misure di prevenzione;
- consentito lo spostamento oltre le ore 22,00 per raggiungere il proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione e per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l'esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione;
- considerato che l'art. 5 del DL n. 52 del 2021 consente lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, in zona gialla sono altresì nuovamente permesse, sempre nel rispetto del relativo protocollo di settore, le attività delle bande musicali e dei cori sia al chiuso che all'aperto;
- raccomandato ai soggetti sopra i 70 anni di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da "restaacasapassoio"; se intendano per necessità andare presso esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell'esercizio dopo le prime 2 ore di apertura; nonchè di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio.

PROV.BOLZANO

Legge Prov.le n. 4 dell'8 maggio 2020 - dall'8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;
- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all'allegato A;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;

- i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;
- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n.17 del 26 marzo 2021: sospensione dei termini dei versamenti di alcuni tributi, canoni e tariffe comunali.

Ordinanza n.19 del 16 aprile 2021- dal 19 aprile:

- dato ulteriore impulso al progetto sperimentale avviato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica altoatesina, in base al quale si potranno avvalere della didattica in presenza esclusivamente gli alunni e le alunne che si sottoporranno allo screening, ferme restando le determinazioni dell'Azienda Sanitaria in esito ai test effettuati. Per gli alunni e le alunne che non parteciperanno al suddetto programma di monitoraggio e testing le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in modalità di didattica digitale integrata;
- i Comuni devono fornire all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige la massima collaborazione e il massimo sostegno nell'organizzazione e attuazione delle campagne di screening che l'Azienda Sanitaria attiva in ragione delle proprie valutazioni circa il contagio e i suoi prevedibili sviluppi su specifiche aree del territorio provinciale, in particolar modo mettendo a disposizione i locali propri o di altri enti o reperendo quelli necessari per l'esecuzione dei test, nonché mettendo a disposizione personale proprio, volontario o a contratto.

Ordinanza n.20 del 23 aprile 2021- dal 26 aprile al 31 luglio:

- consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio provinciale;
- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza; per gli spostamenti consentiti tra le ore 22 e le ore 5 gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione;
- consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell'attività motoria;
- le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica;
- nei centri commerciali con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
- fermo restando il divieto di sagre e, fino al 30 giugno 2021, di fiere e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza;
- le attività della ristorazione consentite all'aperto, con consumo al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 22.00; le predette attività sono consentite al chiuso fino alle ore 22.00 con consumo al tavolo ed un massimo di quattro persone per tavolo, previa presentazione della certificazione verde; restano comunque consentite, nel rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza vigenti, le attività degli esercizi di ristorazione situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e negli ospedali;
- accesso alle strutture ricettive subordinato alla presentazione di una certificazione verde;

- le attività delle strutture ricettive situate nel territorio provinciale sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo il rispetto dei protocolli vigenti;
- vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di due metri tra persone non conviventi;
- i servizi per la prima infanzia, le attività della scuola dell'infanzia, le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado e delle scuole di musica si svolgono in presenza; le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole professionali si svolgono con un massimo del 75% degli studenti e studentesse in presenza; sospesi i viaggi di istruzione e le iniziative di scambio o gemellaggio organizzate da enti scolastici e non scolastici; visite didattiche, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite comunque denominate e organizzate da enti scolastici e non scolastici possono essere effettuate all'interno del territorio provinciale;
- le università, le strutture di educazione permanente e della formazione professionale predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria;
- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile del lavoro agile;
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di alimenti e bevande; esclusi dai predetti obblighi, coloro che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore a sei anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all'interno dei locali in cui si svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vige l'obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti;
- nell'ambito del trasporto pubblico locale e per tutti gli impianti a fune, i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria;
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche consentito solo in forma statica;
- sospesi tutti gli eventi organizzati, aperti al pubblico, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, salvo quanto di seguito disposto;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione di posti a sedere preassegnati;
- a partire dal 15 giugno 2021 consentito lo svolgimento in presenza di fiere e a partire dal 1° luglio 2021 consentito lo svolgimento in presenza convegni e congressi;
- sospese le prove e le esibizioni di cori e bande, ad eccezione delle prove in gruppi di massimo 15 persone;
- aperti al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi biblioteche, archivi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche; vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; vietate le sagre di qualunque genere; sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- fino al 30 giugno 2021 sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- dal 15 maggio 2021 consentite le attività di piscine e centri natatori all'aperto;

- dal 1° giugno 2021 consentite le attività di palestre, centri fitness, piscine al chiuso e centri sportivi comunque denominati;
- consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale;
- consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, purché senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per tali attività è vietato l'utilizzo di spogliatoi e docce;
- in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi – incluse quelle della pubblica amministrazione – vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela;
- per certificazioni verdi si intendono le attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie comprovanti una delle seguenti fattispecie: a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; b) la guarigione dall'infezione da SARSCoV-2; c) l'effettuazione di un test per la rivelazione del SARS-CoV-2 con risultato negativo;
- restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli;
- divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di visitatori e visitatrici alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;
- raccomandato che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza; le riunioni si devono svolgere, se possibile, in modalità a distanza;
- riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse da quelle conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità. È altresì raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Ordinanza n.21 del 30 aprile 2021- dal 1° maggio al 31 luglio (oltre alle disposizioni previste nell'ordinanza presidenziale n. 20 del 23.04.2021):

- nelle attività della ristorazione, la consumazione di alimenti e bevande avviene su posto a sedere, e negli spazi all'aperto può essere ospitato un numero massimo di 50 persone, ovvero il numero maggiore previsto dalla licenza o autorizzato dal comune;
- qualora al momento dell'accesso nelle strutture ricettive situate nel territorio provinciale gli ospiti siano sprovvisti della certificazione verde, sono tenuti a presentarla entro le successive 24 ore;
- i mercatini delle pulci all'aperto si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste per le attività commerciali che si svolgono su suolo pubblico;
- le attività commerciali di articoli funerari e cimiteriali poste in prossimità dei cimiteri sono esentate dalla chiusura domenicale;
- le cerimonie pubbliche e le cerimonie di premiazione si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza e in assenza di pubblico;
- le università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

PUGLIA

Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020: Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico. L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Ordinanza n.5 del 9 gennaio 2021: disposizioni sullo svolgimento dell'attività venatoria, limitata ai soli residenti in Puglia e in forma individuale.

Ordinanza n.92 del 26 marzo 2021 – dal 26 marzo per tutta la durata del periodo emergenziale, allorché la Regione Puglia sia collocata con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa, consentita l'attività dei servizi di cura degli animali di compagnia.

Ordinanza n.116 del 21 aprile 2021: disposizioni per le attività di monitoraggio fauna selvatica e ripopolamento, pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche.

Ordinanza n.121 del 23 aprile 2021 - dal 26 aprile sino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021: l'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell'articolo 3 del DL52/2021; le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell'attività in presenza; le istituzioni scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid; le istituzioni scolastiche devono garantire, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l'urgenza del caso.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 5 del 5 marzo 2020 - dall'8 marzo al 14 maggio:

- tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco accedendo alla sezione "Nuovo Coronavirus" nella home page del sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura" scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android (ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e a un documento d'identità in corso di validità; la compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione);
- tutti i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti a registrarsi secondo le modalità previste sopra (i comandanti

- e/o gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all'imbarco, il possesso della ricevuta di avvenuta registrazione, vietando l'imbarco ai soggetti non muniti);
- i nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti;
 - attraverso la piattaforma i passeggeri in arrivo possono dare atto dell'avvenuta vaccinazione e/o sottoposizione all'esame diagnostico molecolare del tampone rinofaringeo per covid-19 e/o sottoposizione all'esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza;
 - i soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone prima dell'arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente: a) recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico; b) recarsi, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, presso una struttura autorizzata e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente; c) porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall'ingresso in Sardegna per i successivi dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero, per i non residenti, all'Azienda sanitaria territorialmente competente per il tramite del numero verde;
 - per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza con riferimento agli ingressi nella regione Sardegna, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.

Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020 - dal 18 marzo al 14 maggio:

- l'ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale da parte di persone "non residenti" è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza regionale n.5/2021.
- I vettori e gli armatori: prima dell'imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell'avvenuta registrazione dei passeggeri sull'applicazione "Sardegna Sicura", la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall'articolo 1 della presente Ordinanza; vietano l'imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti;
- i sindaci vigilano sul rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nei centri abitati;
- i passeggeri che, in attuazione dell'Ordinanza n.5/2021, si sono sottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, devono dare atto dell'avvenuto adempimento attraverso la piattaforma di cui all'Ordinanza n.5;
- per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.

Ordinanza n. 14 del 30 aprile 2020: prorogata l'ordinanza n. 5 al 14 maggio 2021, salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus.

Ordinanza n. 15 del 30 aprile 2020: prorogata l'ordinanza n. 9 al 14 maggio 2021, salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

Ordinanza n. 36 del 7 aprile 2021- dall'8 aprile al 31 maggio:

- i soggetti che fanno ingresso in Regione sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it; esclusi i pendolari o coloro che si sono allontanati per un periodo inferiore a 4 giorni; la piattaforma consente di dare atto dell'avvenuta sottoposizione all'esame diagnostico molecolare del tampone rinofaringeo nelle 48 ore precedenti l'arrivo in Sicilia;
- le Asl sono autorizzate ad avvalersi del personale medico e sanitario afferente alle USCA e del Policlinico G. Martino di Messina.

Ordinanza n. 51 del 3 maggio 2021 – dal 5 maggio al 19 maggio, zona rossa nel territorio comunale di Corleone.

Ordinanza n. 52 del 5 maggio 2021:

- **dal 6 maggio** facoltà di prenotare il vaccino Astrazeneca per i soggetti tra i 50 e i 59 anni;
- **dal 7 maggio** somministrazione senza prenotazione vaccino per gli over 60, e over 50 fragili;
- **dal 7 maggio** vaccinazione per tutta la popolazione nei comuni di Lampedusa e Linosa e Salina;
- **dal 10 maggio** allargamento vaccinazione nei comuni di altre isole minori.

Ordinanza n. 53 del 8 maggio 2021: dal 10 maggio al 19 maggio, zona rossa nei territori comunali di Maniace e Riesi.

Ordinanza n. 54 del 10 maggio 2021: dall'11 maggio al 19 maggio, zona rossa nel territorio comunale di Vicari.

TOSCANA

Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: attivata l'UNITA' DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell'UPI; Rappresentante dell' ANCI. L'Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Ordinanza n. 107 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale contribuiscono ad eseguire i test antigenici rapidi; i medici di Continuità Assistenziale in corso di pandemia continueranno a garantire l'attività di tipo istituzionale, per il periodo dell'emergenza, fino alle ore 24; la continuità assistenziale sarà garantita dopo le ore 24 da centrali telefoniche, programmate sul modello Hub-Spoke, che saranno attive fino alle ore 8 del mattino.

Ordinanza n. 116 del 28 novembre 2020 – dal 28 novembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti;
- consentito andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé;
- con riferimento alla cura dei terreni si precisa che la cura effettuata ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative; pertanto sono consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare; consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei funghi e/o tartufi svolta a titolo professionale;
- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale e quindi consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
- i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza;
- i tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l'attività e con i relativi obiettivi formativi;
- consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa;
- gli esami finali dei percorsi formativi devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza; le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza;
- l'attività corsistica svolta con le seguenti modalità per tutte le fasce d'età: - a distanza, se l'attività corsistica è collettiva; - in presenza, se l'attività corsistica è individuale;
- gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Ordinanza n. 117 del 5 dicembre 2020 – dal 6 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- il rientro presso il proprio residenza, domicilio, abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano

- una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti; lo spostamento è consentito, alle medesime condizioni, per accedere ai ristoranti con asporto;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione, in caso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di servizio e di servizi alla persona;
 - consentito alle guide ambientali/escursionistiche e alle guide alpine, nell'esercizio della propria professione, di effettuare l'attività di sopralluogo e di esplorazione anche al di fuori del territorio del comune di residenza, di domicilio o di abitazione;
 - consentito andare a trovare, anche in Comuni di aree differenti, i figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé;
 - consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità;
 - i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese;
 - gli organismi formativi che erogano i percorsi triennali di IeFP adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degli iscritti a tali percorsi sia garantita l'attività formativa in presenza;
 - i tirocini non curricolari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese;
 - consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa;
 - l'attività corsistica destinata ai maggiorenni è svolta con le seguenti modalità: a distanza, se l'attività corsistica è collettiva; in presenza se l'attività corsistica è individuale;
 - i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l'attività con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
 - per l'accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio;
 - l'attività di estetista è consentita in zona arancione;
 - le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi; gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento; restano sospese le attività di piscine, palestre e centri natatori;
 - gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Ordinanza n. 118 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica: individuata l'Azienda USL Toscana Centro come soggetto giuridico responsabile della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso; demandato all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie.

Ordinanza n. 8 del 4 marzo 2021: Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico in zona rossa e arancione.

Ordinanza n. 9 del 5 marzo 2021 - dal 5 marzo fino al termine dell'emergenza epidemiologica: istituzione del Comitato Emergenza prevenzione scolastica (CEPS), convocato dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

Ordinanza n. 41 del 31 marzo 2021 – dal 31 marzo al 14 settembre: disposizioni in materia di elezioni di Comitati di Amministrazione Separata Beni di Uso Civico.

Ordinanza n. 46 del 10 aprile 2021: revocati alcuni punti delle ordinanze n. 116 e n.117 e l'intera ordinanza n.3 del 22 gennaio 2021.

Ordinanza n. 47 del 13 aprile 2021: approvate le "Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ordinanza n. 49 del 30 aprile 2021 – dal 30 aprile fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: ESTAR, e AUSL Toscana Centro, AUSL Toscana Nord Ovest e AUSL Toscana Sud Est, provvederanno alla prosecuzione del noleggio dei 650 Pc portatili nonché a proseguire i servizi di manutenzione e assistenza necessari fino al 31 luglio 2021; ESTAR procederà all'acquisizione in noleggio di ulteriori 60 unità di PC; le Aziende Sanitarie del SSR procederanno a prorogare fino al 31 luglio i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere, relativi agli spazi necessari per le centrali di tracciamento.

UMBRIA

Ordinanza n.66 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 21 maggio: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19.

Ordinanza n.67 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 21 maggio: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19.

Ordinanza n. 10 del 25 gennaio 2021 – dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 luglio: il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare dandone comunicazione all'interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché con le stesse modalità, al medico di medicina generale, al Sindaco del comune di residenza; compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità l'emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale; obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumaciale.

Ordinanza n. 26 del 26 marzo 2021 – precisazioni sull'esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale e sui soggetti professionali e professionisti dello spettacolo dal vivo, nei settori della danza, del teatro, del cinema e della musica nel rigoroso rispetto delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021.

Ordinanza n. 29 del 23 aprile 2021:

- **dal 26 aprile al 9 giugno** le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 70% della popolazione studentesca;
- **dal 26 aprile al 31 luglio** tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria possono essere svolti in presenza nella misura massima del 70% degli iscritti;
- **dal 25 aprile al 30 maggio** gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita hanno l'obbligo di rispettare determinate disposizioni; obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati;
- **dal 25 aprile al 31 luglio** in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, toelettatori, lavanderie e tintorie, obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati; medesime disposizioni si applicano a tutti gli esercenti ed operatori dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio; raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in assenza di interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie

respiratorie FFP2 certificati; raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati;

- **dal 26 aprile al 9 giugno**, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale rispetteranno il livello di servizio "scolastico", integrando con servizi aggiuntivi e garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

Ordinanza n. 30 del 28 aprile 2021: proroga al 21 maggio il termine dell'Ordinanza n. 66/2020.

Ordinanza n. 31 del 28 aprile 2021: proroga al 21 maggio 2021 il termine dell'Ordinanza n. 67/2020.

Ordinanza n. 32 del 30 aprile 2021: prorogata al 31 luglio l'Ordinanza n. 10 del 25 gennaio 2021.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n.467 del 30 ottobre 2020: costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

Ordinanza n.199 del 7 maggio 2021 – dal 10 maggio al 16 maggio: consentiti spostamenti sull'intero territorio regionale dalle 5 alle 22; consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali per lo svolgimento di attività motoria di carattere socioassistenziale a favore di persone con disabilità; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che almeno al 70% fino ad un massimo del 100% della popolazione studentesca venga garantita in presenza; precisate le misure per le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture; vietato l'assembramento di persone.

VENETO

Ordinanza n.61 del 7 maggio 2021 - dal 15 maggio al 30 settembre: modifiche e integrazioni alle linee guida di cui All.9 del DPCM 2.3.2021 in merito alle attività di gestione di stabilimenti balneari e delle spiagge in concessione demaniale nonché delle aree pertinenziali. Per tutto quanto non regolato valgono le disposizioni di cui alla scheda relativa alle attività recettive contenuta nelle linee guida approvate in data 28.4.2021 dalla Conferenza delle Regioni.